



SENTENZA N. 225/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica, nella persona del Cons. Rossella Cassaneti
in funzione di Giudice Monocratico delle pensioni, ha pronunciato la
seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **74082/PC** del registro di segreteria, presentato in
data 28/9/2023 dalla sig.ra **(omissis)**, (omissis), rappresentata e difesa,
giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Luciano Costanzo pec:
luciano.costanzo78@avvocatismcv.it) con il quale elett.te domicilia
presso il medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, CONTRO
l'I.N.P.S. (Sede Centrale di Roma e Sede Provinciale di Caserta) in persona
del legale rapp.te p.t., AVVERSO *"la nota prot. n. 664829993247-9, con la
quale l'INPS – sede di Caserta ha chiesto alla ricorrente la restituzione di
somme non dovute <su pensione SOCTPS 042118371 – (iscrizione numero
1015795821)> per un importo pari ad € 77.845,67; b) ove occorra, del
provvedimento di silenzio rigetto formatosi sul ricorso presentato [in sede
amministrativa avverso la medesima nota] [...]"* NONCHÉ PER
*"l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione
delle somme nelle more recuperate dall'INPS mediante trattenuta
stipendiale";*

Uditi alla pubblica udienza del 16 aprile 2024 gli Avvocati Roberta Procino per delega orale dell'avvocato costituito per la ricorrente e l'avv. Nicola Di Ronza per l'Ufficio Avvocatura INPS, che si sono entrambi riportati alle difese in atti, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate;

RITENUTO IN FATTO

L'odierna ricorrente, titolare di pensione di reversibilità pensione SOCTPS 042118371 (iscr. n. 10157958z1) dal 1/4/1997 a seguito del decesso del coniuge (omissis) (militare dell'Arma dei Carabinieri), ha espresso doglianza avverso la nota del 14/4/2023, avente ad oggetto *"Recupero importo non dovuto pagato sulla pensione della sig.ra (OMISSIS) SOCTPS 04217371 (Iscrizione numero 10157958Z1)"*, con cui l'INPS - Sede di Caserta, comunicava alla medesima ricorrente che nel periodo dal 1/4/1997 al 30/4/2023, l'Istituto previdenziale ha *"pagato un importo non dovuto"* sul predetto trattamento pensionistico di reversibilità e che l'importo netto da restituire in ragione di ciò, è pari ad € 77.835,67. Nella medesima comunicazione l'INPS ha altresì illustrato le modalità con cui sarebbe dovuto avvenire il recupero dell'importo da restituire, specificando che la somma di € 33.032,89 sarebbe stata recuperata *"con trattenuta nel seguente modo: trattenuta di euro 414,58 per 5 rate sulla pensione cat. SOCTPS n. 04217371 a decorrere dalla rata 06/2023; trattenuta di euro 462,09 per 67 rate sulla pensione cat. SOCTPS n. 04217371 a decorrere dalla rata 11/2023"*; mentre per la parte di debito non recuperabile con trattenuta su pensione (pari a € 44.802,78) la signora (OMISSIS) avrebbe dovuto *"pagare con l'Avviso di pagamento pagoPA in allegato [...]"*

entro 30 giorni" dalla data di ricezione della comunicazione.

La signora (OMISSIS) lamenta in gravame, oltre al mancato riscontro al ricorso proposto in data 9/5/2023 innanzi il Comitato di Vigilanza Gestione Pubblica dell'INPS, l'illegittimità del provvedimento impugnato per difetto assoluto di motivazione (più specificamente, richiamando giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, in gravame si lamenta "VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 24, 97 e 113 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. INGIUSTIZIA MANIFESTA"), in correlazione all'impossibilità di *"stabilire se le somme asseritamente non dovute fossero state attribuite per errori di calcolo o per carenza ab origine di un titolo"*, nonché la prescrizione decennale con riferimento ai ratei erogati dal 1997 al 2012 ai sensi dell'art. 2946 c.c. e la tardività dell'azione di recupero riguardante le somme percepite dal 2013 al 2020 alla luce del disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 13 L. 412/1991 (secondo cui, salvo il caso di dolo del percipiente non ravvisabile nel caso di specie, *"la richiesta di restituzione dell'indebito [...] dovrebbe essere effettuata dall'INPS entro un anno solare a partire dalla data di comunicazione, da parte del beneficiario, della propria dichiarazione dei redditi, pena la decadenza dell'Istituto dalla facoltà di ripetere l'indebito stesso"*).

L'INPS, con memoria di costituzione trasmessa il 20/10/2023 nell'ambito del giudizio cautelare che ha preceduto la presente fase di merito, ha chiesto richiamato le disposizioni dell'art. 1 comma 41, della legge n. 335/1995 (in applicazione delle quali è stata avviata l'avversata azione

di recupero di somme indebitamente erogate), rappresentando che nel caso di specie la *“ricorrente non ha mai effettuato la comunicazione dei redditi percepiti”*, ricevendo la pensione di reversibilità *“in compartecipazione con il figlio (omissis), almeno sino all'1/11/2004, data a partire dalla quale [questi] ha perduto il diritto alla pensione de qua”*.

Rilevando altresì che le disposizioni normative invocate dalla Difesa della ricorrente (irripetibilità e sanatoria previste dall'art. 13 L. 412/1991) non sono applicabili alla fattispecie in quanto riferite alle prestazioni dell'A.g.o., l'Ufficio Avvocatura INPS ha richiamato -in particolare- le statuizioni della sentenza n. 4/2008/QM delle SS.RR. di questa Corte dei conti per evidenziare la legittimità del proprio operato nel caso di specie. Con ordinanza n. 211/2023 l'istanza di sospensione cautelare dell'impugnato provvedimento è stata rigettata, sul presupposto della rilevata insussistenza del grave ed irreparabile pregiudizio economico in relazione all'applicazione dell'avversata decurtazione del trattamento pensionistico di reversibilità sì come operata dall'INPS controinteressato.

Con memoria trasmessa il 30/10/2023 nell'ambito del presente giudizio di merito, integrata da ulteriore nota a difesa pervenuta il 29/1/2024, l'INPS ha sostanzialmente reiterato, ulteriormente specificandoli, i rilievi difensivi articolati nella ridetta fase cautelare, ponendo in particolare risalto il mancato assolvimento dell'obbligo di comunicazione normativamente imposto derivato dall'omessa comunicazione della circostanza che *“che il sig. (omissis) non era più studente perché laureato o titolare di redditi”* e insistendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Con ordinanza a verbale del 12/3/2024 il Giudice Monocratico ha rinviato la prosecuzione della causa all'odierna udienza *“perché si chiarisca, in particolare, l'avvenuta percezione sulla pensione di reversibilità oggetto di controversia della quota di compartecipazione relativa al figlio della ricorrente Valoroso Lucio, anche in epoca successiva alla perdita del diritto alla stessa, cioè dopo il 1° novembre 2004, con acquisizione di apposita documentazione”*, assegnando il termine di 5 giorni antecedenti l'udienza per il deposito di memorie e documenti.

In nota difensiva del 14/3/2024 parte attrice, rimarcando l'assoluto deficit motivazionale dell'impugnato provvedimento di recupero, ha chiarito sul punto di cui alla suddetta ordinanza a verbale, che *“il figlio (omissis) ha percepito in compartecipazione una quota della pensione (20%) fino al 1.11.2004, data in cui decorso il termine quinquennale per il conseguimento del titolo universitario, non aveva più diritto a tanto [...] il sig. (omissis) ha tempestivamente comunicato di aver terminato il quinquennio universitario (essendo uscito fuori corso) e, di conseguenza, a partire da quel momento non ha percepito alcunché a titolo di pensione [...] la riprova di tanto è fornita anche dal CUD relativo all'anno 2005 dal quale risulta che a far data dal 1.11.2004 la quota della pensione in precedenza percepita venne sospesa [...]”*; argomentando sull'irripetibilità delle somme eventualmente erogate indebitamente da parte dell'INPS alla luce del quadro normativo di riferimento, la Difesa della sig.ra (OMISSIS) ha rappresentato in particolare, contestando

funditus le argomentazioni difensive dell'Istituto previdenziale resistente, che *"appare di tutta evidenza come non possa essere ravvisato alcun comportamento doloso da parte della titolare della pensione, e tantomeno del figlio, avendo quest'ultimo comunicato per tempo la perdita del diritto alla quota di reversibilità, tant'è che dal 2004 in poi non ha più ricevuto alcuna forma di emolumento dall'INPS. [...] se l'Amministrazione, ciò nonostante, abbia continuato a versare alla ricorrente la quota di compartecipazione alla pensione del figlio pur sapendo che quest'ultimo non ne aveva più diritto, sicuramente non sono ripetibili le somme di cui si è chiesta la restituzione e trova piena applicazione il precetto normativo di cui al citato art. 13 della L. n. 412/1991"*. A seguito di ciò, si conclude per *"l'accoglimento del ricorso con attribuzione delle spese al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario"*.

In data 5/4/2024 l'Ufficio Avvocatura INPS ha trasmesso relazione illustrativa dell'Ufficio competente, in cui si conferma quanto rappresentato da parte attrice in merito alla circostanza che dal 1/11/2004 non viene corrisposta alcuna quota aggiuntiva sulla pensione di reversibilità oggetto di causa in relazione al figlio della (omissis) e si chiarisce altresì che *"l'indebito della mamma, rimodulato applicando la prescrizione non comprende nessun indebito del figlio ma è dovuto all'applicazione dell'abbattimento della tabella F a seguito della fuoriuscita del figlio compartecipe"* e si osserva che *"la signora non ha mai presentato, nel corso degli anni, nessuna dichiarazione reddituale"*.

Il giudizio, all'esito dell'odierna discussione, è stato trattenuto per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La fattispecie al vaglio del Giudice Monocratico riguarda la pretesa di parte ricorrente, di annullamento della nota prot. n. 664829993247-9 del 14/4/2023, con la quale l'INPS di Caserta ha chiesto alla signora (OMISSIS) la restituzione di somme non dovute sulla pensione di reversibilità SOCTPS042118371 (iscrizione numero 10157958z1) per un importo pari ad € 77.845,67, con conseguente riconoscimento del diritto della stessa (omissis) ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente trattenute dall'INPS a far data dal mese di giugno 2023 con conseguente condanna dell'INPS alla restituzione di tali importi.

L'INPS ha chiarito nelle proprie memorie di costituzione e difesa, che le trattenute sulla predetta pensione, in applicazione dell'impugnato provvedimento, *"derivano dall'applicazione della Tab. F ex art. 1 comma 41 della L. n. 335/1995"* ed hanno origine dalla *"decadenza dalla partecipazione alla pensione di reversibilità del figlio sig. (omissis) a decorrere dall'1/11/2004, data a partire dalla quale il sig. (omissis) ha perduto il diritto alla pensione de qua per non avere più documentato un'iscrizione ad una facoltà universitaria"*.

Sul punto, va preliminarmente osservato che merita integrale adesione il rilievo di parte attrice, secondo cui l'impugnata nota difetta radicalmente di qualsivoglia motivazione, in quanto in primo luogo, il periodo di formazione dell'indebito sembra decorrere dal 1997 e non

dall'1/11/2004 come esposto dall'Ufficio Avvocatura INPS soltanto a seguito dell'instaurazione del presente giudizio (preceduto da apposita fase cautelare), nonostante l'odierna parte ricorrente abbia avversato il provvedimento in parola già con ricorso presentato in sede amministrativa, in cui si doleva espressamente di tale integrale difetto motivazionale; in secondo luogo, non vi è nella nota oggetto di controversia, alcun riferimento normativo per l'applicazione dell'azionato recupero; infine, non viene in alcun modo specificato che il recupero in questione trova la sua ragion d'essere nella perdita del diritto di compartecipazione al trattamento pensionistico di reversibilità, del figlio della ricorrente (omissis) che non avrebbe più documentato iscrizione a facoltà universitaria. Soltanto all'esito dell'ordinanza a verbale di rinvio del 12/3/2024, si è appreso -come anticipato in premessa- che in realtà l'avversato recupero non ha nulla a che vedere con indebite erogazioni di quote di compartecipazione alla pensione del figlio della ricorrente, bensì *“è dovuto all'applicazione dell'abbattimento della tabella F a seguito della fuoriuscita del figlio compartecipe”*.

Ciò detto, va osservato che l'art. 1 comma 41 legge 335/1995, Tabella F, stabilisce che *“gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F”*. Tale tabella prevede che per i possessori di redditi superiori, rispettivamente, a 3, 4 e 5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, la percentuale di cumulabilità sia, rispettivamente, del 75 %, del 60% e del 50% del trattamento di

reversibilità, con il correttivo che *“il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca”*.

La circolare INPS n. 195 del 30 novembre 2015 afferma testualmente che: *“Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all'Istituto la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED”*.

Essendo con tale mezzo noti all'INPS gli altri redditi della ricorrente (ivi compresa la presenza di familiari a carico della stessa, di cui in fattispecie sembra trattarsi), l'Istituto avrebbe dovuto correggere il trattamento di reversibilità entro il termine di legge, ovvero entro un anno dalle relative lavorazioni.

Hanno infatti statuito le SS.RR. (n. 4/QM/2008): *“in materia di recupero di ratei pensionistici indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di cui all'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995 n° 335 - tabella F, va applicata, con ogni connessa conseguenza, la normativa di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1985 n° 428 e all'art. 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n° 429”*.

Prevede la legge n. 428/1985, art. 9 (Revisione dei pagamenti): *“La revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni. Le liquidazioni di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione”*.

In tale importante arresto, il supremo consesso ha affermato alcuni principi basilari che regolano la materia:

1) La non applicabilità, nella fattispecie, dell'art. 206 del d.p.r. 1092/1973; la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 41 della l. 335/1995, infatti, proprio per la sua portata, determina la necessità per l'Amministrazione di svolgere accertamenti, variazioni e revisioni di carattere generale e di periodica cadenza, cui assoggettare tutte le partite di pensione con conseguente riconducibilità dell'attività al riguardo espletata dalla p.a. nelle previsioni di cui agli artt. 9 della legge 7 agosto 1985 n° 428 e 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n° 429;

2) L'obbligo di comunicare qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della pensione stessa; il mancato assolvimento a detto obbligo, pertanto, legittima la ripetizione incondizionata dell'indebito pensionistico;

3) Il termine di un anno -previsto dalla richiamata normativa- per concludere la revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate, con espressa previsione di provvisorietà delle liquidazioni stesse entro il predetto termine;

4) Decorso tale termine annuale, si conclude ex lege il periodo di provvisorietà della liquidazione pensionistica, con cessazione della fase di incondizionata ripetibilità degli indebiti maturati oltre tale scadenza.

Orbene, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile all'INPS la consultazione dei modelli reddituali di ogni annualità, tramite l'applicativo Siatelv2-PuntoFisco (operativo sin dal 2008) nell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento.

L'INPS, quindi, avrebbe dovuto procedere al recupero delle somme indebitamente erogate alla (OMISSIS) in applicazione dell'art. 1 comma 41 legge 335/1995, Tabella F, entro un anno dall'accessibilità attraverso il predetto sistema informatizzato, alla dichiarazione dei redditi della ricorrente riferita (ovviamente) ai redditi percepiti nell'anno precedente; accessibilità che, secondo le informazioni fornite per casi analoghi dall'Agenzia delle Entrate, si concretizza nel mese di ottobre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Va altresì rilevato che l'Istituto previdenziale afferma che l'indebito sarebbe stato *“rimodulato applicando la prescrizione”*, senza peraltro mai precisare a quale periodo si riferisca l'indebita erogazione di somme a titolo di pensione di reversibilità -ma è ragionevole presumere che abbia visto esordio sin dal 1/11/2004- né che tipo di prescrizione sia stata tenuta in considerazione. D'altra parte, l'affermazione secondo cui la signora (OMISSIS) *“non ha mai presentato, nel corso degli anni, nessuna dichiarazione reddituale”*, deve probabilmente interpretarsi nel senso che tale dichiarazione non è stata trasmessa all'INPS, mentre deve

ragionevolmente ritenersi che essa sia stata regolarmente presentata all'Amministrazione finanziaria (è in atti il CUD 2005 prodotto dalla Difesa della ricorrente), come prescritto *ex lege*.

Ebbene, appare di tutta evidenza come l'aver continuato ad erogare un trattamento pensionistico in importo superiore a quello spettante, rappresenti il frutto di un errore dell'Istituto previdenziale, insuscettibile di esser fatto ricadere sulla percipiente, che ha presentato annualmente regolare dichiarazione dei redditi (oggi CUD); in ogni caso, essendo l'indebita erogazione di importi pensionistici iniziata già nel 2004, è di tutta evidenza che l'INPS avrebbe dovuto richiedere la restituzione degli importi medesimi entro il mese di novembre 2014, vertendosi in materia di indebito oggettivo *ex art. 2033 c.c.*, per il quale il termine di prescrizione è quello ordinario decennale previsto dall'*art. 2946 c.c.* che decorre, in via di principio, dal giorno del pagamento dei ratei o assegni non dovuti giacché coincidente con il momento in cui il diritto (al recupero) può essere fatto valere secondo quanto statuito dall'*art. 2935 c.c.*

Tale essendo la corretta ricostruzione fattuale e giuridica della fattispecie in esame, il recupero di somme indebitamente erogate, oggetto della presente controversia, risulta illegittimamente attivato.

A ciò consegue l'accoglimento del ricorso con l'effetto di riconoscere il diritto della signora (omissis)(OMISSIS) all'irripetibilità dei ratei pensionistici indebitamente percepiti sulla pensione di reversibilità SOCTPS042118371 (iscrizione numero 10157958z1), con conseguente diritto della medesima ricorrente alla restituzione delle somme già trattenute dall'INPS in

esecuzione del provvedimento prot. n. 664829993247-9 del 14/4/2023, con la quale l'INPS di Caserta ha disposto il recupero del complessivo importo di € 77.835,67, ma senza interessi e rivalutazione, non spettanti per costante giurisprudenza, non essendo collegati ad un credito legittimamente maturato, ma al diritto di ritenzione dell'indebito (cfr. ex plurimis, Sez. Giur. Lazio, sent. 362/2019).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 750,00, che l'INPS dovrà rifondere a parte ricorrente mediante attribuzione al procuratore costituito per fattane anticipazione.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando:

1- ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto, dichiara l'irripetibilità del credito indicato dall'INPS – Sede di Caserta nel provvedimento prot. n. 664829993247-9 del 14/4/2023 di recupero dell'importo di € 77.835,67, riconoscendo il diritto della signora (omissis)(OMISSIS) alla restituzione, senza oneri accessori, delle somme nelle more eventualmente trattenute dall'INPS in esecuzione del medesimo provvedimento;

2- CONDANNA l'INPS alla rifusione delle spese di lite, nel complessivo importo di € 750,00, mediante attribuzione al procuratore costituito per fattane anticipazione.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 16 aprile 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Rossella Cassaneti

Depositata in Segreteria il 18.04.2024

Il Direttore della Segreteria (Maurizio Lanzilli)